



## **Decreto Dirigenziale n. 735 del 30/11/2010**

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 1 - Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura

Oggetto:

(L.R N. 14/2010) DEROGA AL DIVIETO TEMPORALE DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la Regione Campania, per conformarsi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali, con Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 9.02.07 ha disposto che, nelle more dell'emanazione di una specifica legge regionale, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è applicabile per l'intero territorio regionale tutto quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006;

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n. 77 del 24 novembre 2010 ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";

**CONSIDERATO** che la Legge regionale suddetta disciplina, tra l'altro, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sul territorio regionale ed in particolare, all'art. 3 comma 1, lettera a), stabilisce il divieto di spandere i liquami zootecnici dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;

**VISTA** la nota n. 1185 del 19.11.2010 della CIA Campania e la nota n. 890/10 del 22.11.2010 della Col-diretti Campania ad oggetto "Calamità atmosferiche: deroga di spandimento reflui zootecnici" pervenute all'Assessorato Agricoltura in cui si evidenzia che:

- a) l'eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da violente precipitazioni che si sono abbattute sul territorio regionale, ha determinato una grave crisi per l'agricoltura ed in particolare per il settore zootecnico che ha subito danni strutturali, perdite di foraggio, impossibilità di effettuare la semina degli erbai autunno vernini;
- b) le continue piogge del mese di novembre hanno altresì impedito lo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dagli allevamenti nei terreni saturi di acqua e ciò ha comportato un notevole riempimento delle vasche di stoccaggio proprio all'approssimarsi della data di inizio del divieto temporale di spandimento;

**CONSIDERATO** che il riempimento delle vasche di stoccaggio potrebbe creare problemi di ordine igienico sanitario ed ulteriori aggravamenti della situazione del comparto zootecnico regionale;

**CONSIDERATO** che, fermo restando il miglioramento delle condizioni meteorologiche nel territorio regionale, si può prevedere l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici già presenti nei contenitori per lo stoccaggio e quindi la disponibilità dei contenitori per lo stoccaggio dei reflui prodotti nel periodo di divieto, impedendo aggravamenti della situazione igienico sanitaria per gli allevamenti zootecnici;

**RITENUTO** pertanto necessario, alla luce di quanto sopra riportato, d'intesa con il Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, per le ricadute di proprio interesse e competenza:

- a) di concedere una deroga di 30 giorni al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, con inizio a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e, nelle more dell'emanazione della disciplina tecnica regionale di cui all'art. 3 comma 2 della legge suddetta, di quanto previsto dal DM del 7 aprile 2006;
- b) di stabilire che le aziende che effettuano lo spandimento degli effluenti zootecnici nel periodo di deroga adottino le seguenti prescrizioni:
  - b1) lo spandimento degli effluenti zootecnici dovrà avvenire esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  - b2) lo spandimento dovrà essere sospeso in caso di precipitazioni meteoriche intense sopravvenute;
  - b3) lo spandimento dovrà essere effettuato senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

## DECRETA

per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:

1. di concedere una deroga di 30 giorni al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici, con inizio a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 e, nelle more dell'emanazione della disciplina tecnica regionale di cui all'art. 3 comma 2 della legge suddetta, di quanto previsto dal DM del 7 aprile 2006;
2. di stabilire che le aziende che effettuano lo spandimento degli effluenti zootecnici nel periodo di deroga adottino le seguenti prescrizioni:
  - 2.1. lo spandimento degli effluenti zootecnici dovrà avvenire esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  - 2.2. lo spandimento dovrà essere sospeso in caso di precipitazioni meteoriche intense sopravvenute;
  - 2.3. lo spandimento dovrà essere effettuato senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione.

Il presente provvedimento è inviato all'Assessore all'Agricoltura, all'Assessore all'Ambiente, alla Segreteria della Giunta Regionale Servizio 04 e al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per gli adempimenti di competenza.

PASSARI